**CONTRATTO DI CONVENZIONE**

Associazione F.I.D.C. Nucleo di Magenta “Eligio Colombo” con sede in Via Cadorna,13 Magenta (MI), qui rappresentata dalla Signor Allegretti Vincenzo, nella sua funzione di Presidente e L’Azienda/L’Associazione/Il Professionista Fare clic o toccare qui per immettere il testo. Settore Con sede inFare clic o toccare qui per immettere il testo. via Fare clic o toccare qui per immettere il testo. Città Fare clic o toccare qui per immettere il testo. Prov. Fare clic o toccare qui per immettere il testo.Tel. Fare clic o toccare qui per immettere il testo. Fax Fare clic o toccare qui per immettere il testo. E-mail Fare clic o toccare qui per immettere il testo. Sito internet Fare clic o toccare qui per immettere il testo. Altro Fare clic o toccare qui per immettere il testo. Qui rappresentata da Fare clic o toccare qui per immettere il testo. nella sua funzione di Fare clic o toccare qui per immettere il testo.

**CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:**

A tutti i Soci che si qualificheranno a mezzo della tessera o credenziale o altra tessera comunque riportante la denominazione (in forma stampata o tramite adesivo) Associazione F.I.D.C. Nucleo di Magenta “Eligio Colombo”, il soggetto convenzionato si impegna a riservare le condizioni di seguito specificate: sconto , agevolazione o servizio speciale, in particolare sarà praticato il seguente sconto Fare clic o toccare qui per immettere il testo. % o le seguenti agevolazioni:

Fare clic o toccare qui per immettere il testo.

L’Associazione F.I.D.C. Nucleo di Magenta “Eligio Colombo” si impegna a pubblicizzare gratuitamente mediante i propri canali di comunicazione, incluso il proprio sito internet , l ’attività del convenzionato.

La presente convenzione non è modificabile, se non previo il consenso delle due parti, e non è cedibile a terzi. Le condizioni della stessa sono indicate nell’allegato A)” regolamento di convenzione”. Il presente documento consta di nr.3 copie (nr1 contratto convenzione + nr.2 copie del regolamento di convenzione).

|  |  |
| --- | --- |
| Timbro e firma dell’Associazione F.I.D.C.  Nucleo di Magenta “Eligio Colombo”  ................................................................... | Timbro e firma del convenzionato  ……................................................................ |

Letto, confermato e sottoscritto in data ..........................................................

**Allegato “A”**

**REGOLAMENTO DI CONVENZIONE**

**1.0 DEFINIZIONI :**

Ente o soggetto Convenzionato Professionista, Associazione no profit o Impresa commerciale che richieda di essere convenzionata. Associazione F.I.D.C. Nucleo di Magenta “Eligio Colombo” con sede in Via Cadorna , 13 –Magenta (MI)

Contratto di convenzione Contratto stipulato tra l’Ente Convenzionato e l’Associazione F.I.D.C. Nucleo di Magenta “Eligio Colombo” con cui viene intrapreso un rapporto di convenzione in approvazione del presente regolamento.

**2.0 -DOVERI DELL’ENTE CONVENZIONATO :**

2.01 L’Ente Convenzionato ha il dovere di rispettare integralmente il presente regolamento accettandolo totalmente in ogni sua parte .

2.02 L’Ente Convenzionato , al fine di essere considerato tale , dovrà offrire servizi speciali , vantaggi economici o benefici ai soci dell’Associazione F.I.D.C. Nucleo di Magenta “Eligio Colombo”.

2.03 L’ Ente Convenzionato dovrà notificare all’Associazione F.I.D.C. Nucleo di Magenta “Eligio Colombo” i dettagli esatti concernenti i servizi speciali , i vantaggi economici o i benefici riservati ai soci della medesima Associazione. Qualora i dettagli in questione subiscano delle variazioni, queste dovranno essere immediatamente notificate all’Associazione F.I.D.C. Nucleo di Magenta “Eligio Colombo”. Tale notifica dovrà avvenire con un preavviso di 7 (sette) giorni lavorativi dalla data in cui si intende far decorrere le modifiche.

2.04 Qualora l’Ente Convenzionato dovesse temporaneamente sospendere la possibilità di offrire servizi speciali , vantaggi economici o benefici ai soci dell’Associazione, dovrà darne notifica senza ritardo all’Associazione stessa con un preavviso minimo di 7 (sette) giorni lavorativi prima che l’interruzione abbia a decorrere.

2.05 L’Ente Convenzionato dovrà impegnarsi a promuovere alla propria utenza l’opportunità di iscriversi all’Associazione al fine di usufruire dei benefici di cui al punto “2.02” del presente regolamento. Tale promozione potrà avvenire secondo i mezzi che lo stesso riterrà più opportuni purché questi non violino le norme previste dalla legge. In particolare , la suddetta attività di promozione , dovrà essere attuata in modo da eguagliare quella attuata dall’Associazione F.I.D.C. Nucleo di Magenta “Eligio Colombo” nei confronti dell’attività dell’Ente Convenzionato così come previsto al punto 3.01. 2.06 L’Ente Convenzionato si assumerà tutte le responsabilità derivanti da quanto previsto al punto 2.05 con particolare riferimento ad eventuali attività di raccolta e trattamento dati. In ogni caso , l’Ente Convenzionato è l’unico responsabile sull’erogazione dei servizi speciali , vantaggi economici o benefici esclusivamente offerti ai soci dell’Associazione F.I.D.C. Nucleo di Magenta “Eligio Colombo”, che non sarà gravata da oneri in merito.

**3.0 - DOVERI DELL’ASSOCIAZIONE F.I.D.C. Nucleo di Magenta “Eligio Colombo” :**

3.01 L’Associazione F.I.D.C. Nucleo di Magenta “Eligio Colombo”” si impegnerà a promuovere con i mezzi e i modi che riterrà più opportuni , purché nel rispetto delle leggi vigenti , le attività dell’Ente Convenzionato. Per adempiere a tale obbligo è esplicitamente ammesso l’utilizzo di moduli telematici di registrazione e l’utilizzo di contenuti e marchi appartenenti all’Ente Convenzionato (che ne autorizza in questa sede l’utilizzo per i soli scopi previsti dal presente regolamento).

3.02 L’Associazione F.I.D.C. Nucleo di Magenta “Eligio Colombo” avrà il dovere di fornire la necessaria collaborazione (intesa nei limiti che l’Associazione riterrà opportuni) all’Ente Convenzionato per permettere a questo di erogare servizi speciali , vantaggi economici o benefici ai soci dell’Associazione . In particolare la predetta provvederà su richiesta del partner a verificare l’effettiva appartenenza all’associazione dei soggetti richiedenti i servizi speciali , i vantaggi economici o i benefici in questione.

**4.0 - RECESSO DAL CONTRATTO :**

4.01 Il contratto ha durata annuale e si intende tacitamente rinnovato salvo disdetta 3 mesi prima della scadenza.

4.02 Nel caso in cui una delle parti violi una qualsiasi delle clausole del presente regolamento, la controparte potrà recedere immediatamente dal contratto , dandone notifica scritta all’altra parte tramite mezzi atti a provarne la trasmissione.

4.03 Nel caso in cui l’Ente Convenzionato violi una qualsiasi norma del presente regolamento oppure in qualunque modo leda l’immagine dell’Associazione ovvero entri in conflitto con gli scopi della stessa, l’Associazione F.I.D.C. Nucleo di Magenta “Eligio Colombo” potrà rescindere senza necessità di preavviso il presente contratto di convenzione.

**5.0 - INVIO DELLE COMUNICAZIONI**

5.01 Tutte le comunicazioni salvo per quelle previste dal regolamento ai punti di cui sopra, dovranno essere inviate tramite posta prioritaria.

5.02 Per velocizzare i tempi di comunicazione, eventuali variazioni sui servizi speciali, sui vantaggi economici o sui benefici esclusivi potranno essere comunicate, nel rispetto di quanto previsto al punto “c” della sezione “Doveri dell’Ente Convenzionato”, tramite E-Mail all’indirizzo “federcaccianucleomagenta@gmail.com”

**6.0 - PROCEDURE:**

6.01 L’Associazione, darà notifica d’avvenuta accettazione della proposta di contratto a seguito di delibera del Consiglio Direttivo dell’Associazione emanata in seguito alla riunione ordinaria.

6.02 Il Consiglio potrà derogare la valutazione e l’eventuale attivazione, delegando il Presidente dell’Associazione, il quale provvederà ad informare il Consiglio Direttivo nella riunione successiva.

6.03 L’eventuale accettazione del contratto sarà fatta pervenire all’affiliato tramite Posta Prioritaria, con consegna a mano, o mediante e-mail.

6.04 Qualora invece il Contratto di Convenzione non sia accettato, verrà data comunque comunicazione al richiedente.

6.05 La sottoscrizione del contratto di convenzione comporta la reciproca autorizzazione al trattamento dei dati sensibili che saranno trattati secondo la vigente normativa relativa alla privacy.

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 si approvano tutti gli articoli del presente convenzione .

Letto, confermato e sottoscritto a: ................................................... il .............................................

|  |  |
| --- | --- |
| Timbro e firma dell’Associazione F.I.D.C.  Nucleo di Magenta “Eligio Colombo”  ……............................................................ | Timbro e firma del convenzionato  ............................................................ |

Timbro e firma del convenzionato

............................................................